COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

1 OTT. 2010
IL MESSO COMUNALE

Ordinanza n. 37 **/2010** **Prot. n.** 11485 **/66**

Oggetto : PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE E LA PROLIFERAZIONE DELLA PIANTA AMBROSIA ARTEMISIFOLIA – ANNO 2010

IL SINDACO

Premesso che:
l'Ambrosia artemisiifolia L. è una pianta infestante annuale che fiorisce, nelle nostre zone, fra i mesi di agosto e settembre, producendo grande quantità di polline;
la sua diffusione nella Regione Piemonte sta creando un serio problema sanitario legato all'aumento dei soggetti positivi al test di sensibilizzazione al polline e delle patologie allergiche associate, con significative ricadute sulla qualità della vita delle persone;
le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi frequentemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;
è essenziale che i soggetti interessati da questa sintomatologia possano intraprendere un appropriato percorso diagnostico e terapeutico, ma è altresì importante contenere gli episodi di fioritura e la diffusione della specie;

Considerato che:
i siti preferenziali di crescita dell'Ambrosia nell'ambito urbano risultano essere i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, gli argini dei corsi d'acqua, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate;
l'incuria delle aree sopra citate è uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
la manutenzione delle aree verdi e, in particolare, lo sfalcio periodico delle aree incolte tra giugno e settembre, può impedire la fioritura e conseguentemente la produzione di polline da parte delle piante;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio;

Richiamato il Programma Regionale di contenimento della diffusione di *Ambrosia artemisiifolia L* nella Regione Piemonte, predisposto dall'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte;

Visto l'art. 32, comma 3, della Legge 23.12.1978 n. 8333 e s.m.i.

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate e semiabbandonate e di aree industriali dimesse;
agli amministratori di condominio;
ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati attivi e non attivi;
ciascuno per quanto di propria competenza
di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza e di eseguire, al fine di contenere la diffusione della specie infestante, periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano sfalci da eseguirsi nei seguenti periodi:

1 sfalcio : nel corso della seconda metà del mese di luglio;
2 sfalcio : nel corso della prima metà del mese di agosto;

e nel caso di ricrescita della pianta in seguito all'ultimo taglio:

3 sfalcio : nel mese di settembre.

Lo sfalcio deve essere eseguito prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente prima dell'emissione del polline

INVITA

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi la periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba infestante presente negli spazi aperti (giardini, cortili, parcheggi, marciapiedi, ecc.) di propria pertinenza.
I proprietari di aree adibite a coltivazione di graminacee e/o altre specie di essenze che favoriscano la proliferazione dell'Ambrosia, a provvedere, al termine della coltivazione, all'aratura di dette aree o a mettere in atto qualsiasi altro provvedimento atto ad eliminare l'insistenza della pianta dal territorio.

DISPONE CHE

la presente ordinanza entri immediatamente in vigore.

AVVERTE CHE

In caso di inottemperanza all'ordine impartito, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, sarà disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.
La presente ordinanza è da ritenersi valida fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa.
E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente ordinanza.
Chi è interessato ad avere eventuali chiarimenti ovvero chiunque ne abbia interesse, può rivolgersi all'Ufficio Tutela Ambiente del Comune.
In ottemperanza agli artt. 4 e 5 della l. 241/90 si precisa che il responsabile del procedimento in questione è il funzionario dell'Ufficio Tutela Ambiente.

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
La presente ordinanza viene comunicata alla popolazione mediante pubblicazione all'Albo e sul sito internet del Comune.
Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 10 del 28.01.1977 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Rivalta di Torino, lì [illegible] 2010

IL SINDACO
Amalia NEIROTTI

LS/ordinanza ambrosia